

Aula 'A'



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

8550/06

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. Vincenzo PROTO - Presidenta -
- Dott. Donato PLENTEDA - Rel. Consigliere -
- Dott. Francesco Maria FIORETTI - Consigliere -
- Dott. Aniello NAPPI - Consigliere -
- Dott. Valerio NAPOLEONI - Consigliere -

Oggetto  
azione  
revocatoria  
fallimentare

R.G.N. 8608/03

Cron. 18550

Rep. 4507

Ud. 22/05/06

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso proposto da:

~~XXXXXXXXXX~~ SEPMA elettivamente domiciliato in ROMA VIA MARIA ADELAIDE 8, presso l'avvocato ROBERTO MINUTILLO TURTUR, rappresentato e difeso dall'avvocato RODOLFO UMMARINO, giusta procura a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

FALLIMENTO SEPMA S.P.A., in persona del Curatore Dott. Nicola Giuliano, elettivamente domiciliato in ROMA VIA Nomentana 257, presso l'avvocato GIANFRANCO DOSI, rappresentato e difeso dall'avvocato ROSA MARRONCELLI, giusta procura a margine del controricorso;

- controricorrente -

GIEMME NEW s.r.l.



17

1

2006

1410



avverso la sentenza n. 831/02 della Corte d'Appello di NAPOLI, depositata il 06/03/02,

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/05/2006 dal Consigliere Dott. Donato PLENTEDA,

udito per il resistente, l'Avvocato CIANNAMBI, con delega, che ha chiesto il rigetto del ricorso,

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marco PIVETTI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

#### Svolgimento del processo

Con atto 5.4.1995 il curatore del fallimento della soc. Sepma s.p.a., dichiarato il 13.12.1990 dal Tribunale di S.Maria Capua Vetere, convenne in giudizio ~~Esso~~ Egli e chiese a quel tribunale che fosse revocato il pagamento di L. 8.238.030, eseguito cinque mesi prima del fallimento dalla fallita società, quale acconto sul compenso professionale per la attività di consulenza amministrativa e contabile prestata, riscosso nella piena consapevolezza dello stato di insolvenza, proprio in considerazione della prestazione effettuata.

Il convenuto resistette alla domanda, che il tribunale accolse con sent. 27.X.1998, poi confermata dalla Corte di Appello di Napoli con decisione del 6.3.2002,



la quale ha ritenuto che, contrariamente alla tesi della appellante, secondo cui era mancata la prova della lesione della par condicio creditorum, a causa della natura privilegiata del suo credito, assistito da una prelazione di grado elevato ex art. 2751 bis n. 2 c.c., la circostanza che potessero essere ammessi tardivamente altri crediti di rango anche superiore e vi fossero prededuzioni per spese e debiti della amministrazione fallimentare non escludeva il pregiudizio del pagamento revocato.

Propone ricorso per cassazione con un motivo Borgarello Ezio; resiste con controricorso il fallimento.

#### Motivi della decisione

Lamenta il ricorrente la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2697 c.c., 67 e 111 l.f., nonché la omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia.

Rileva che in mancanza di prova del danno per gli altri creditori, il cui onere incombeva all'attore, l'azione revocatoria avrebbe dovuto essere respinta.

Il ricorso non può essere accolto.

Con la recente decisione 28.3.2006 n. 7028 la ss.uu. di questa Corte, chiamate a risolvere il contrasto formatosi sulla revocabilità degli atti dispositivi, compiuti dall'imprenditore nell'anno anteriore alla



sua dichiarazione di fallimento, in relazione al danno da tali atti prodotto a carico della massa passiva concorrente, rimasta insoddisfatta, e alla identificazione del soggetto gravato dall'onere della prova, in positivo ovvero in negativo, hanno ritenuto che il presupposto oggettivo dell'azione revocatoria, per gli atti infrannuali, non si correla alla nozione di danno che emerge dagli istituti ordinari dall'ordinamento, bensì alla specialità del sistema fallimentare, ispirato alla attuazione del principio della par condicio creditorum, per cui il danno consiste nel puro e semplice fatto della lesione di esso, ricollegata al compimento dell'atto vietato nel periodo indicato dal legislatore.

A tale decisione il Collegio presta adesione, martellando piena condivisione la ragione che ha identificato il fondamento dell'azione di cui si tratta nella funzione distributiva, piuttosto che in quella indennitaria, che invece caratterizza la medesima azione quando abbia riguardo agli atti anormali di cui al 1° comma dell'art. 67 l.f., ovvero l'azione revocatoria ordinaria ex artt. 2901 ss. c.c., sicché l'eventus damni non va più ricercato nel pregiudizio concreto subito dal patrimonio del debitore poi fallito, nel senso della diminuzione delle sue risorse destinate al soddisfacimento dei creditori e desumibile dalla anomalia degli



atti, bensì dalla lesione della par condicio, che realizza di per sé quell'evento pregiudizievole, il quale, essendo in re ipsa, non è condizionato dai risultati di una prova a carico dell'uno o dell'altro dei soggetti protagonisti della vicenda processuale, attesa la sua inutilità, in riferimento all'interesse tutelato dall'azione ad un trattamento paritario dei creditori che tali si propongano nel fallimento e nel periodo c.d. sospetto che lo ha preceduto.

Con la conseguenza che per tutte le fattispecie considerate dal primo e dal secondo comma dall'art. 67 la presunzione di danno è assoluta, essendo in entrambi i casi in re ipsa, in quanto, rispettivamente, correlata alla anomalia che qualifica l'azione in chiave indennitaria e alla lesione della par condicio creditorum che la qualifica in chiave distributiva degli effetti della insolvenza sulla intera massa concorsuale, nella dimensione considerata per via della retrodatazione predetta.

Ricostruzione che dispensa da valutazioni anticipate rispetto al momento del rapporto e alla massa attiva da ripartire - non più necessaria essendo la prognosi di capienza o meno delle specifiche ragioni creditorie nell'attivo realizzabile - in quanto pone il creditore, anche di rango posteriore, per la qualificazione del suo



credito, nella condizione in cui versava prima che fosse stato soddisfatto, recuperando credito e prelazione, una volta conseguite le restituzioni derivate dall'esito favorevole dell'azione.

Il ricorso va dunque respinto.

La disputabilità della controversia e la composizione del contrasto giurisprudenziale di recente raggiunta giustificano la compensazione delle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese processuali.

Roma 22.5.2006.

Il Consigliere estensore

Donato Plenteda

Il Presidente

Vincenzo Proto

25 MAG 2006  
IL CANCELLIERE